



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: ScH II
III - AP60
II 11-10-13
Il Resp. del servizio
L'Isponente Direttivo
(Dott. Silvana Minniti)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE II

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>11-10-2013</u> n. <u>1432</u> n. <u>191</u> SETTORE II Data <u>11-10-2013</u>	Oggetto: Revoca bando di concorso e tutti gli atti conseguenziali per la copertura di n.1 posto di Dirigente Capo Settore Economista.
--	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL <u>2013</u>	CAP <u>1380</u>	DENOM <u>imp 946/13</u>
FUNZ <u>01</u>	SERV <u>08</u>	INTERV <u>02</u>

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di ottobre, in esecuzione della delibera di G.M. n. 414 del 10.10.2013, il cui contenuto anche se non materialmente trascritto in tale atto si intende integralmente riportato anche a fini motivazionali, il Dirigente, Dott. Giuseppe Puglisi, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO:

- che con nota prot. n. 110820 del 16.12.2010 è stata avviata la procedura della mobilità obbligatoria, prevista dall'art. 34 bis del D.lgs n. 165 del 2001, per la copertura di n.1 posto di Dirigente Capo Settore Economista, dandosi atto che detta procedura ha avuto esito negativo;
- che con determinazione dirigenziale n. 313 del 02.03.2011 è stato approvato l'avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura del suddetto posto di Dirigente economista;
- che a conclusione della procedura di mobilità esterna volontaria la commissione interna, appositamente nominata, non ha riconosciuto, per le motivazioni riportate in atti, all'unico candidato partecipante al colloquio finale, dott. Gaetano D'Erba, le caratteristiche necessarie e sufficienti ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente economista presso il Comune di Ragusa, avviando, di conseguenza, le procedure del concorso pubblico;
- che con Determinazione n.944 del 17.5.2011, è stato approvato l'avviso di "Selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 Dirigente economista, qualifica dirigenziale";
- che con deliberazioni di GG.MM. nn. 313 del 22 agosto 2011 e 339 del 22.09.2011 è stata nominata, la Commissione giudicatrice della "Selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 Dirigente economista, qualifica dirigenziale", così composta: Vitali Filippo; Cicirata Colomba; Blancato Carmelo, Cassarino Giuseppe, Di Leo Natale; precisando che con delibera di G.M. di nomina della commissione n. 313/2011 è stato disposto che in caso di eventuali incompatibilità o di successiva rinuncia o di altro sopravvenuto motivo di impedimento di qualcuno dei Commissari nominati, si provvede alla loro sostituzione con il componente supplente, secondo, l'ordine di estrazione risultante dal verbale di sorteggio del 7.6.2011;

DATO ATTO:

- che la Commissione giudicatrice, insediatasi il 30 settembre 2011, dopo l'espletamento delle operazioni preliminari previste dalla legge e dal regolamento, ha nominato all'unanimità il dr. Vitali presidente e la dott.ssa Cicirata vice-presidente (cfr. verbale n° 1/2011);
 - che, successivamente, a seguito del ricorso d'urgenza proposto ex art. 700 del C.P.C. dal dott. Gaetano D'Erba, presso la sezione lavoro del Tribunale di Ragusa, avverso l'esclusione dalla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 la procedura concorsuale è stata sospesa con Determinazione Dirigenziale n. 1988 del 2.11.2011, in attesa della definizione del giudizio di merito fissata per l'udienza del 23 maggio 2012;
- 1) che all'esito del procedimento cautelare instaurato, comprendente anche la fase del reclamo al collegio avverso l'ordinanza emessa dal Giudice monocratico, il candidato ricorrente, all'uopo ritualmente invitato, non produceva il necessario nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza (amministratore cedente), così impedendo il perfezionarsi del procedimento di assunzione per mobilità esterna;
 - 2) che la Commissione giudicatrice è tornata a riunirsi il 24 luglio 2012, a seguito della riapertura del procedimento concorsuale giusta Determinazione dirigenziale n. 1056 del 29.06.2012, per proseguire i lavori stabilendo le date dello svolgimento delle prove d'esame scritte e precisamente l'11 e il 12 settembre 2012;
 - 3) che dopo lo svolgimento delle prove scritte la Commissione ha proceduto alla correzione degli elaborati avvenuta nei giorni 18 e 19 settembre 2012 stilando l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale stabilita per il giorno 6 novembre 2012;
 - 4) che in data 5 ottobre 2012, nell'ambito dello svolgimento dell'attività istituzionale, tutti gli atti relativi alla selezione pubblica di che trattasi sono stati acquisiti dall'Autorità giudiziaria che ha aperto un procedimento penale;
 - 5) che, con nota riservata prot. n. 88951 del 16.10.2012 il commissario straordinario comunica al presidente della commissione – dott. Vitali – che, in data 5 ottobre 2012 è stato notificato un



- decreto di sequestro riguardante la documentazione concorsuale;
- 6) che a seguito di tale acquisizione, la Commissione giudicatrice, convocata d'urgenza dal Presidente della Commissione, ha deciso all'unanimità di *"sospendere, per ragioni di opportunità, l'attività della Commissione giudicatrice, in attesa della definizione delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Ragusa"* (verbale n. 8 del 30/10/2012);
 - 7) che in data 14 gennaio 2013, l'autorità Giudiziaria ha restituito al Comune di Ragusa tutta la documentazione relativa alla selezione pubblica;
 - 8) che, in data 28 gennaio 2013 prot. n. 8014, il commissario straordinario ha inviato nota al Presidente della Commissione, dott. Filippo Vitali, con cui si rappresentava che l'A.G. ha restituito gli atti e chiedeva di conoscere le sue determinazioni in ordine alla procedura de qua;
 - 9) che con nota prot.n. 11375 del 05.02.2013, il Presidente della Commissione giudicatrice della citata selezione pubblica, dott. Filippo Vitali, ha rassegnato, per motivi personali, le proprie dimissioni;
 - 10) dal Verbale di seduta delle Operazioni di sorteggio pubblico dei componenti della Commissione giudicatrice per la "Selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 Dirigente economista, qualifica dirigenziale" del 7 giugno 2011 risulta sorteggiato, dai nominativi appartenenti all'Elenco AIL della Provincia di Ragusa Tipologia professionale Giuridico amministrativo di 2° livello, come 1° componente supplente del componente effettivo Dott. Filippo Vitali, il dott. Cinquemani Domenico nato a Palermo il 5.4.1943 che, con la nota prot. n. 17242 del 26.02.2013, comunica l'accettazione dell'incarico di componente della Commissione in oggetto;
 - 11) con deliberazione commissariale n. 179 del 5 aprile 2013 si è proceduto alla predetta sostituzione;

CONSIDERATO:

- che con nota prot. 24088 del 22 marzo 2013, il Commissario Straordinario chiedeva al vicepresidente della commissione del concorso – avv. Colomba Cicirata – di *"conoscere le determinazioni successive che la S.V., nella qualità di vicepresidente della commissione, vorrà assumere e comunicare, con cortese urgenza, al fine di consentire a questa amministrazione lo svolgimento degli atti di competenza"*;
- che alla predetta nota, il vicepresidente della commissione da riscontro via email con nota prot. n. 24851 del 26 marzo 2013, comunica che *"dopo aver consultato i membri della commissione, la decisione è quella di mantenere ferma la sospensione dei lavori sino a chiusura delle indagini della Procura (...)"*;
- che a seguito della deliberazione commissariale di surroga del componente dimissionario, la Commissaria Straordinaria, con ulteriore nota prot. n. 29587 del 12 aprile 2013, inviata al vicepresidente e a tutti i componenti della commissione del concorso chiedeva di inviare *"apposita nota sulle determinazioni che vorranno assumere, compresa la conferma del contenuto della predetta nota"*. Alla predetta richiesta regolarmente notificata a tutti i componenti della Commissione ha dato riscontro solo il dott. Cinquemani;

RILEVATO, altresì, che a seguito di articolo pubblicato sul giornale di Sicilia del 26.6.2013 con cui si portava a conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica per il reato di "tentato abuso di ufficio" riguardante il concorso de quo, il commissario straordinario – con la nota prot. n. 53212 del 26 giugno 2013 inviata al Sindaco eletto, al Segretario Generale, al Dirigente Personale dell'ente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e alla Procura della Corte dei Conti, nonché alla CIVIT- ha evidenziato, tra l'altro, l'opportunità di valutare l'avvio della procedura di revoca del concorso sospeso;

RITENERE E PRECISARE che dalla descrizione della narrazione dei fatti emerge:



- 1) che la fase procedimentale del concorso, allo stato sospeso, è quello della pubblicazione delle risultanze degli esiti delle prove scritte;
- 2) che la commissione nominata ha ritenuto, giusta nota del vicepresidente prima citata, che *“dopo aver consultato i membri della commissione, la decisione è quella di mantenere ferma la sospensione dei lavori sino a chiusura delle indagini della Procura (...)”*;
- 3) che non si conosce, allo stato, l'iter del procedimento penale, fermo restando che non è possibile prevedere nè i termini nè gli esiti del prefato procedimento penale;
- 4) l'assoluta necessità ed urgenza di procedere alla copertura del posto de quo, trattandosi di un profilo professionale unico ed infungibile, in conformità a quanto prescritto dall'art. 97 Cost;

CONSIDERATO che corre l'obbligo per le PP.AA. di garantire l'attuazione del principio di trasparenza di tutti i procedimenti amministrativi, riconosciuto espressamente anche dalla L. 190/2012, come connotazione qualitativa che la Costituzione – con il richiamo ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché a quelli di efficacia ed efficienza della sua azione – ritiene insita nella sostanza dell'amministrazione stessa e che, sulla base della predetta normativa, il comune di Ragusa – con deliberazione commissariale n. 261 del 28.05.2013 – ha approvato le linee guida in materia di prevenzione corruzione ex L. 190/2012, prevedendo espressamente – tra le materie oggetto dell'intervento – le procedure concorsuali, dando atto che la *ratio legis* è quella di consentire alle PP.AA. di intervenire, a prescindere dai procedimenti penali, per eliminare le ipotesi in cui si manifesta un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;

RILEVATO, in particolare, che l'art. 97 Cost. impone all'amministrazione di agire, assicurando il principio di imparzialità e di buon andamento, nonché di pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 241/1990 smi, e preso atto di quanto statuito dall'art. 6 bis L. 241/1990 smi secondo cui *“(.....) i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*, fermo restando che permane in capo alla P.A. l'obbligo di garantire a tutti i partecipanti ad un procedimento amministrativo il principio di parità di trattamento;

TENUTO CONTO che anche i componenti di una commissione di concorso pubblico *“in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principi nella scelta delle persone a cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche”* (Cfr. Corte Cost. 15.10.90 n. 453 in Foro It. 1991 I 396) sono tenuti all'osservanza degli stessi e che la giurisprudenza ha sostenuto che la procedura concorsuale può ritenersi viziata nel caso in cui i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato della prova del concorso ma in virtù delle conoscenze personali (Cfr., tra le altre, TAR Lazio Sez. III 1.7.98 n. 1524; TAR Campania Sez. IV 1.10.98 n. 3038; TAR Lazio Sez. III bis 26.11.98 n. 3354; Cons. di Stato Sez. IV 22.2.94 n. 162; Cons. di Stato Sez. VI 25.9.95 n. 988; Cons. di Stato Sez. VI 8.8.00 n. 2045; Cons. di Stato Sez. VI 12.12.00 n. 6577);

LETTO l'art. 21 quinquies della l. 241/1990 smi secondo cui *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”*;

LETTO, altresì, l'art. 7, co. 3, del regolamento per la disciplina dei concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato – rubricato bando di concorso – secondo cui *“per obiettive esigen-*



ze di interesse pubblico, è facoltà dell'Amministrazione (.....) revocare il bando stesso in qualsiasi momento del procedimento concorsuale. Il provvedimento di (....) revoca viene pubblicato con le stesse modalità previste per il bando e deve essere comunicato a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione”;

TENUTO CONTO che nel caso de quo milita a favore dell'adozione del provvedimento di secondo grado, anche in esecuzione della L. 190/2012, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 97 Cost. e dall'art. 1 L. 241/1990 smi secondo cui il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, restando il metodo migliore per la provvista di organi chiamati a esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione (compreso Enti Locali), impone di realizzare i precitati principi dell'agire amministrativo, - anche nelle sue modalità organizzative e procedurali - in quanto la sua finalità è quella del perseguimento del solo interesse connesso alla *“scelta delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica”* (Cfr. Corte Costituzionale sentenza 15 ottobre 1990 , n. 453; sentenza 25 novembre 1993 , n. 416; sentenza 9 novembre 2006 , n. 363), tenendo conto tra l'altro che:

- a) i componenti della commissione - come precedentemente evidenziato - hanno comunicato di non voler concludere il relativo procedimento concorsuale in quanto ragioni di opportunità militano ad attendere le conclusioni del procedimento penale allo stato non prevedibili con ripercussioni negativi sull'organizzazione dell'ente;
- b) occorre garantire il **principio della parità di trattamento** tra i partecipanti al concorso de quo (Cfr., tra tante e recenti, Tar Catania sentenza n. 1994/2013);

PRECISATO, altresì, che:

- secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso oramai quasi unanimemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza l'art. 97 Cost. costituisce il fondamento e, al tempo stesso, il substrato costituzionale del potere di autotutela, finalizzato al più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale (cfr ex multis Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363) e che la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di secondo grado tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01,08,2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n. 139);
- ad oggi non emergono consolidate posizioni soggettive private meritevoli di particolare apprezzamento e che il provvedimento di secondo grado non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso al legittimo espletamento della procedura ed alla buona organizzazione, nonché alla gestione efficiente ed economicamente efficace dell'ufficio in parola in quanto fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento che va correlato con i motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità. Infatti, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990 (Cfr., tra tante, Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);
- dopo aver *acquisito e valutato* attentamente i dati necessari ed utili (c. d. elemento cognitivo-valutativo) prima citati, sussiste un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente alla revoca del bando di concorso e di tutti gli atti consequenziali, al fine di evitare eventuali impugnazioni del Bando e/o dei successivi atti della procedura e la formazione di un contenzioso che impedi-



rebbe all'Ente di soddisfare in tempi ragionevoli le proprie necessità organizzative e funzionali, con ciò violando i principi di buon andamento, efficienza ed efficacia che presidono l'esercizio della funzione amministrativa, dando atto che la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo all'annullamento e/o revoca di un bando di concorso pubblico, precisando che, per ragioni di economicità procedurali, la revoca non si estende agli atti precedenti l'avvio della procedura selettiva, quali in particolare la Deliberazione Giuntale relativa alla programmazione del fabbisogno del personale (approvato con delibera di G.M. n. 437/2010), e gli esiti della procedura di mobilità di cui all'art. 34-bis, D.Lgs. 165/2001, che rimangono pertanto perfettamente validi ed efficaci;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

VISTO l'ORELL;

VISTO il regolamento per la disciplina dei concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato;

VISTO l'art 15 della L.R. n.44/91;

DETERMINA

- 1) in esecuzione della delibera di G.M. n. 414 del 10.10.2013, di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte in tale punto si intendono integralmente riportati anche ai fini della cd. Motivazione per relationem;
- 2) di revocare il bando di concorso, approvato con determinazione dirigenziale n. 944 del 17 maggio 2011, e tutti gli atti consequenziali riguardanti la copertura del posto di dirigente economista, non solo per evitare eventuali impugnazioni del Bando e/o dei successivi atti della procedura e la formazione di un contenzioso che impedirebbe all'Ente di soddisfare in tempi ragionevoli le proprie necessità organizzative e funzionali, ma anche per l'obiettivo esigenza dell'interesse pubblico correlato a quanto statuito dall'art. 97 Cost.;
- 3) di dare atto di confermare tutti gli atti presupposti e presupponenti il precitato bando di concorso, ivi compreso la Deliberazione Giuntale n. 437/2010 relativa alla programmazione del fabbisogno del personale e gli esiti della procedura di mobilità volontaria obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs n. 165 del 2001 smi;
- 4) di precisare che la copertura del posto di dirigente economista trova fondamento nel piano annuale delle assunzioni per l'anno 2011 (approvato con delibera di G.M. n. 437/2010), unitamente al secondo stralcio della programmazione triennale 2010- 2012 del fabbisogno di personale, e che l'avvio della relativa procedura determina un effetto prenotativo nello stesso anno sulle relative somme ai fini del disposto di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Cfr. Corte Conti Veneto deliberazione n. 45/2013; Corte Conti Basilicata deliberazione n. 2/2012; Corte Conti Campania deliberazione n. 235/2012*);
- 5) di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Maurizia Dantiochia, precisando che tutti gli atti richiamati nella presente determinazione sono trattati dall'ufficio personale di questo Ente nella persona del responsabile del procedimento;
- 6) di approvare l'avviso di revoca del concorso de quo da pubblicare sulla GURS (allegato a)



imputando la somma di euro ..4.23.50... al cap. 1380 del Peg 2013 in fase di approvazione;

- 7) di dare mandato alla dott.ssa Maurizia Dantiochia di comunicare, nelle forme di legge, il presente atto ai partecipanti al concorso, nonché ai componenti della Commissione del concorso e di trasmettere estratto avviso di revoca del concorso alla GURS.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Dott. Giuseppe Puglisi

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori/uffici: Sindaco, Dirigente III Settore, Segretario Generale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Dott. Giuseppe Puglisi

PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART. 53 E 55 L. 142/90)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 11.10.2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 15 OTT. 2013

IL MESSO COMUNALE

(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 OTT. 2013 al 22 OTT. 2013

Ragusa 23 OTT. 2013

IL MESSO COMUNALE

ALLEGATO "A"

n o 1 facciata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1432 del 11-10-13

COMUNE DI RAGUSA

Si porta a conoscenza che con determinazione dirigenziale n.... del si è proceduto alla **revoca del bando di concorso** e di tutti gli atti consequenziali per la copertura di n.1 posto di Dirigente Capo Settore Economista, pubblicato con determinazione dirigenziale n. 944/2011. Chiunque può prendere visione dei predetti atti pubblicati sul sito www.comune.ragusa.gov.it nella sezione "Atti Ufficiali". La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati.

Il dirigente GIUSEPPE PUGLISI

[Handwritten signature]